



*Ministero dell'Interno*  
*Dipartimento della P.S.*  
*Prefettura di Treviso - Ufficio Territoriale del Governo*

ATTO IMPEGNO ALLA CONCESSIONE DI COMODATO D'USO

Con il presente atto il Dr. [REDACTED] in qualità di [REDACTED] per conto dell'Amministrazione Comunale di Godega Sant'Urbano (TV), si obbliga a dare in locazione al Ministero dell'Interno un immobile ad uso Caserma Carabinieri e relativi alloggi siti in Godega Sant'Urbano (TV), di sua proprietà posto in Godega Sant'Urbano (TV), Via [REDACTED] concedendo a titolo gratuito per anni sei l'uso dei locali dell'immobile di cui sopra al Ministero dell'Interno ai sensi e per gli effetti degli artt. 1803 e seguenti del C.C.

ART. 1 - Il Ministero dell'Interno è denominato "COMODATARIO", l'Amministrazione Comunale di Godega Sant'Urbano (TV), è denominata "COMODANTE".

ART. 2 - I locali di cui sopra sono destinati ad uso Caserma di Godega Sant'Urbano (TV) ed alloggi di servizio per i militari dell'Arma.

ART. 3 - La durata del contratto di comodato, viene stabilita in anni 6 (sei) dalla data di occupazione dell'immobile. Successivamente, a decorrere dal 7° anno, verrà stipulato un regolare contratto di locazione della durata di anni 6 (sei) rinnovabile alle stesse condizioni di sei anni in sei anni qualora la parte locatrice non formuli disdetta almeno dodici mesi prima di ciascuna scadenza.

Il contratto di locazione avrà un canone annuo iniziale di euro 69.000,00 (sessantanovemila/00) giusta parere di congruità dell'Agenzia del Demanio - Filiale Veneto sede di Venezia in data 6 luglio 2010.

ART. 5 - All'atto della consegna dell'unità immobiliare sarà redatto un verbale di consegna descrittivo dei locali, con l'intervento di un rappresentante dell'Arma dei Carabinieri, dell'ente proprietario e di un funzionario dell'Agenzia del Territorio di Treviso.

ART. 6 - Il "COMODATARIO" si impegna a non apportare modifiche nell'unità immobiliare, oggetto del futuro atto di locazione, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto da parte della "COMODANTE".



*Ministero dell'Interno*  
*Dipartimento della P.S.*  
*Prefettura di Treviso - Ufficio Territoriale del Governo*

ART. 7 - Il "COMODATARIO" si impegna ai sensi degli artt. 1804 e 1805 del C.C. a custodire ed a conservare l'unità immobiliare con la "diligenza del buon padre di famiglia".

ART. 8 - Il "COMODATARIO" solleva fin d'ora la "COMODANTE":

- da ogni responsabilità civile o penale per danni diretti o indiretti causati a propri dipendenti o a terzi in conseguenza dell'uso del suddetto immobile;
- da ogni responsabilità per furti.

ART. 9 - Il "COMODATARIO" è costituito custode dell'unità immobiliare in argomento e si impegna affinché l'uso della medesima sia adibito esclusivamente quale Stazione Carabinieri.

ART. 10 - Tutte le spese di ordinaria manutenzione, sono poste esclusivamente a carico del "COMODATARIO" per tutta la durata del contratto. Tali spese di gestione dovranno essere ritenute congrue dall'Agenzia del Demanio di Venezia.

ART. 11 - Per quant'altro non previsto dal presente atto di impegno, si fa riferimento alle norme del C.C. e alle consuetudini locali.

ART. 12 - Tutte le spese del contratto di comodato, nonché quelle concernenti la sua registrazione fiscale sono totalmente a carico del "COMODANTE".

IL PROPRIETARIO